



19325/13

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 7065/2012

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 19325

Rep. C.I.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. UGO VITRONE - Presidente - Ud. 03/04/2013
- Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere - PU
- Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere -
- Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Rel. Consigliere -
- Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

Am

SENTENZA

sul ricorso 7065-2012 proposto da:

BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.P.A.
(c.f./p.i. 03910420961), in persona del Direttore
Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA OMBRONE, 14, presso l'avvocato GIUSEPPE
F.M. LA SCALA, che la rappresenta e difende
unitamente all'avvocato LUCIANA CIPOLLA, giusta
procura in calce al ricorso;

2013
540

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO ENERBA NATURA S.P.A.;

- intimato -

Nonché da:

FALLIMENTO ENERBA NATURA S.P.A. (p.i. 05730751004),
in persona del Curatore dott. ENRICO FORNELLI,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAZIO 20-C,
presso l'avvocato COGGIATTI CLAUDIO, che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato
MARCONE ANNAMARIA, giusta procura in calce al
controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.P.A.
(c.f./p.i. 03910420961), in persona del Direttore
Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA OMBRONE, 14, presso l'avvocato GIUSEPPE
F.M. LA SCALA, che la rappresenta e difende
unitamente all'avvocato LUCIANA CIPOLLA, giusta
procura in calce al ricorso principale;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 73/2011 della CORTE D'APPELLO
di TORINO, depositata il 26/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/04/2013 dal Consigliere Dott. ANDREA
SCALDAFERRI;

udito, per il controricorrente e ricorrente
incidentale, l'Avvocato CLAUDIO COGGIATTI che ha
chiesto il rigetto del ricorso principale,
l'accoglimento dell'incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per
l'accoglimento del primo motivo del ricorso
principale, il rigetto dei motivi secondo e terzo
del ricorso principale e del ricorso incidentale.

Am

Svolgimento del processo

1. La Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a. proponeva opposizione allo stato passivo del Fallimento Enerba Natura s.p.a. dichiarato dal Tribunale di Torino, deducendo: che aveva proposto tempestiva domanda di ammissione al passivo in via chirografaria del credito di € 367.669,48 (di cui € 349.069,10 per saldo debitore del conto anticipi fatture n.781004507 e € 18.600,38 per spese ed interessi relativi al conto corrente n.2146/487 già n.487/1/146), chiedendo inoltre il riconoscimento del diritto di prelazione sulle somme (€ 273.915,74) derivanti dalla vendita dei titoli oggetto di pegno a suo tempo costituito dalla fallita in suo favore, somme da essa istante incassate e portate a decurtazione della corrispondente esposizione del conto corrente ordinario n.2146/487 (già n.487/1/146), di cui € 53.855,65 per saldo debitore alla data del fallimento e € 220.060,09 per spese e fatture anticipate alla società fallita prima del fallimento ed addebitate al conto corrente in data successiva alla sentenza dichiarativa; che il Giudice delegato aveva ammesso l'intero credito di € 641.581,84 in via chirografaria, escluso il privilegio per difetto di prova della prelazione pignoratizia e per

Am

difetto dei presupposti di cui all'art.53 L.Fall. (ammissione al passivo del credito con prelazione e autorizzazione del giudice delegato alla vendita dei beni dato in pegno); che invece della prelazione pignoratizia sussisteva prova in atti costituita dall'atto di costituzione del pegno in data 14 marzo 2001, e, quanto al disposto dell'art.53 L.Fall., esso non era applicabile nella specie trattandosi di pegno irregolare, o in subordine (ove si ravvisasse il pegno regolare) ben poteva applicarsi nella specie mediante conferma da parte del Giudice delegato della vendita eseguita. Il Fallimento contestava, sotto più profili, la fondatezza dell'opposizione.

Amv

2. Il Tribunale di Torino, con sentenza del 7 gennaio 2008, disponeva che, ferma la già disposta ammissione in via chirografaria dell'intero credito di € 641.581,84, doveva riconoscersi il diritto di prelazione per pegno regolare sul ricavato della vendita dei titoli dati in garanzia -da retrocedere alla massa in quanto indebitamente incassato in violazione dell'art.53 L.Fall.- limitatamente alla somma di € 53.855,65 corrispondente alla esposizione alla data del fallimento del solo c/c ordinario, non essendo provata la dazione di garanzia anche per

l'esposizione debitoria del conto anticipi. Condannava, infine, la Banca (per il molto parziale accoglimento della opposizione) alla rifusione in favore del Fallimento delle spese di giudizio.

3. Su appello della Banca, la Corte di Torino, con sentenza resa pubblica il 26 gennaio 2011, ha:

-confermato la natura regolare del pegno costituito nel marzo 2001, attesa la incompatibilità con il pegno irregolare, comportante il diretto trasferimento della proprietà dei titoli in favore della Banca creditrice, di alcune delle pattuizioni contenute nella scrittura costitutiva (il mandato anche nell'interesse della banca ad amministrare i titoli, il carattere rotativo del pegno, la predeterminazione della vendita, soltanto in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, secondo modalità sostanzialmente affini a quelle previste dagli artt.2796 e ss. cod.civ.);

- confermato la violazione del disposto dell'art.53 L.Fall., da applicarsi nella specie, che configura la facoltà del creditore pignoratizio di procedere alla vendita del bene ricevuto in garanzia dal fallito non come esplicazione di un potere di autotutela in senso proprio, giacchè presuppone l'ammissione del credito in privilegio e l'autorizzazione del giudice delegato e

Amv

comporta non già l'immediato incasso da parte del creditore della somma ricavata bensì la sua distribuzione attraverso il piano di riparto nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Ha invece la corte distrettuale parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo la prelazione pignoratizia sul ricavato dalla vendita dei titoli sino a concorrenza della somma di € 240.000, costituente il limite della garanzia concessa con la scrittura del marzo 2001, come modificata sul punto dalla scrittura aggiuntiva del 5 giugno 2004 e dalla dazione aggiuntiva di titoli del valore nominale di € 257.000. Ha infatti ritenuto che la scrittura del marzo 2001 contenesse elementi idonei a consentire l'identificazione del credito garantito nel credito finale di € 240.000 risultante dalla apertura di credito regolata sul conto corrente n.487/01, "in qualsiasi forma utilizzabile", quindi anche tramite il collegamento funzionale (desumibile dagli altri documenti in atti) con il conto anticipi fatture n.4507, documentante operazioni di anticipazione che venivano regolate sul suddetto conto corrente ordinario assistito dalla anzidetta apertura di credito. La Corte di merito ha infine compensato per metà le spese di entrambi i gradi e condannato il

Am

Fallimento al rimborso della residua metà in favore della Banca, la cui domanda di restituzione della somma di € 21.302,79 corrisposta alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado ha invece rigettato per difetto di prova del pagamento.

4. Avverso tale sentenza la Banca Popolare Commercio e Industria ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi, cui resiste il Fallimento Enerba Natura s.p.a. con controricorso e ricorso incidentale per un motivo, al quale a sua volta resiste con controricorso la Banca. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1. Nel controricorso, il Fallimento Enerba Natura ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso di controparte per violazione del disposto dell'art.366 comma 1 n.6 cod.proc.civ., sul rilievo della omissione di specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti sui quali il ricorso si fonda. Analoga eccezione la Banca Popolare ha poi sollevato, nel proprio controricorso, nei riguardi del ricorso incidentale del Fallimento. Entrambe le eccezioni non meritano tuttavia accoglimento, atteso che sia il ricorso principale sia il ricorso

incidentale denunciano violazioni di norme di legge, e specificano il contenuto degli atti e dei documenti richiamati.

2. Il primo motivo del ricorso principale della Banca Popolare ha ad oggetto la reiezione della domanda di restituzione della somma liquidata per spese dalla sentenza di primo grado e versata dalla ricorrente alla controparte. Si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.2697 cod.civ. e 167-347 cod.proc.civ., perchè la corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto la mancanza di prova del pagamento della somma nonostante il Fallimento, costituendosi in appello, non avesse specificamente contestato tale circostanza ed anzi avesse espresso difese incompatibili con la contestazione della stessa. In effetti, la trascrizione del contenuto testuale della comparsa di risposta in appello del Fallimento conferma la non contestazione della circostanza, specificamente dedotta in atto di appello, dell'avvenuto pagamento (con bonifico in data 1.4.2008) della somma di € 21.302,79 per il titolo anzidetto, nonchè la esposizione di tesi incompatibili con tale contestazione. Del resto, in questa sede di legittimità il Fallimento ha riconosciuto espressamente (pag.10

Am

controricorso) l'intervenuto pagamento della somma in questione. Si che l'accoglimento di tale motivo di ricorso si impone.

3. Con il secondo motivo la Banca Popolare censura, sotto il profilo della violazione dell'art.1851 cod.civ., la ritenuta natura regolare del pegno, sostenendo che la corte di merito avrebbe escluso la natura irregolare del pegno stesso sulla sola base di clausole contrattuali volte a stabilire le modalità di realizzo dei titoli dati in garanzia, che ha ritenuto sostanzialmente riproduttive di quelle stabilite dall'art.2797 cod.civ. laddove invece mancherebbe, in dette clausole contrattuali, la previsione della intimazione al debitore di pagare il debito e la possibilità del medesimo di opporsi alla vendita. Aggiunge che converge nella definizione come irregolare del pegno, costituito nella specie, anche la clausola secondo la quale le somme incassate per interessi, dividendi, premi e rimborsi relativi ai titoli ricevuti in garanzia siano accreditate in un conto anch'esso vincolato a garanzia.

Va tuttavia osservato come la Corte di merito non abbia basato il suo motivato convincimento sulla sola interpretazione delle clausole richiamate in ricorso,

bensi anche di altre clausole, delle quali nulla si dice nella illustrazione del motivo, che in effetti esprime solo una diversa interpretazione, in sé irrilevante in questa sede di legittimità, delle risultanze stesse tendente a valorizzarne alcune in contrasto con la valutazione espressa motivatamente dal giudice di merito. Il rigetto della doglianza ne deriva di necessità.

4. Con il terzo motivo la Banca Popolare denuncia la violazione dell'art.53 L.Fall. e dell'art.4 D.lgs.n.170/04: sostiene che erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto che l'operatività del privilegio pignoratizio sia subordinata alla restituzione al Fallimento da parte del creditore delle somme ricavate dalla vendita, non avendo considerato che l'art.4 D.Lgs.n.170/2004 autorizza espressamente il creditore pignoratizio, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione, di procedere, osservando le formalità previste nel contratto, alla vendita delle attività finanziarie oggetto di pegno trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del proprio credito. Va tuttavia rilevato che la questione relativa alla applicabilità nella specie del suddetto disposto normativo è stata

Amv

introdotta per la prima volta in questa sede di legittimità: ne deriva l'inammissibilità del motivo, il cui esame comporterebbe tra l'altro accertamenti di fatto, non consentiti in questa sede, in ordine alla ricorrenza nella specie dei presupposti di applicazione della legge in questione.

5. Con l'unico motivo di ricorso incidentale, il Fallimento Enerba denuncia la violazione degli artt.42, 44 e 78 L.Fall. con riguardo alla estensione della prelazione pignorizia anche al credito per le esposizioni sul conto anticipi affluite sul conto corrente dopo la dichiarazione di fallimento; estensione che violerebbe il principio secondo cui, alla data della sentenza di fallimento, il rapporto di conto corrente si scioglie di diritto, con la conseguente cristallizzazione dei rapporti di debito-credito tra le parti alla data del fallimento.

La doglianza è fondata. Il collegamento funzionale, ravvisato dalla corte di merito, tra il conto anticipi fatture ed il conto corrente ordinario sul quale veniva regolata la apertura di credito garantita con il pegno costituito dalle parti non è argomento sufficiente per derogare ai suddetti principi normativi, che comportano l'inefficacia rispetto ai creditori di ogni addebito (o

Amv

accredito) sul conto corrente successivo alla data della sentenza di fallimento, prescindendo dalla sua idoneità a recare pregiudizio alla massa. Né può in contrario rilevarsi che nel caso in esame gli addebiti per l'utilizzazione (nei limiti della somma fissata in sede di costituzione della garanzia pignoratizia) della apertura di credito sarebbero già stati effettuati prima della sentenza di fallimento, con l'iscrizione delle somme a debito nel conto anticipi. Quest'ultima costituisce invero una mera evidenza contabile provvisoria della avvenuta anticipazione di somme da parte della banca, in attesa dell'esito -positivo o negativo- della riscossione dal terzo del credito per il quale vi è stata l'anticipazione, cui conseguirà il regolamento della operazione nel conto corrente ordinario garantito, con inclusione della somma eventualmente annotata tra le poste debitorie del conto nell'ambito della garanzia concessa alla banca dal correntista. Non può quindi ravvisarsi -in relazione alla questione in esame- alcuna assimilazione tra l'addebito del conto anticipi e l'addebito del conto corrente, che costituisce un atto ulteriore cui conseguono effetti ben diversi da quelli prodotti dal

Amw

primo. L'accoglimento del ricorso incidentale si impone dunque.

6. La sentenza impugnata è pertanto cassata in relazione al primo motivo del ricorso principale ed al ricorso incidentale. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidersi nel merito a norma dell'art.384 cod.proc.civ., riconoscendo alla Banca Popolare il diritto di prelazione pignorizia nei limiti della somma determinata dalla sentenza di primo grado, ferme le condizioni ivi indicate, e condannando il Fallimento Enerba alla restituzione in favore della Banca Popolare della somma di € 21.302,79 oltre interessi legali dal 1 aprile 2008 al soddisfo.

AW

7. L'esito complessivo del giudizio, con la parziale soccombenza reciproca, e le peculiarità delle questioni esaminate, giustificano la compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale nonché il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, così provvede: a) dichiara che il credito della Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a. ammesso al passivo del Fallimento Enerba Natura s.p.a. è assistito


da prelazione pignorizia, sul ricavato del realizzo postfallimentare di titoli della società fallita effettuato dalla Banca stessa, fino a concorrenza della somma di € 53.855,65; b) condanna il Fallimento Enerba Natura s.p.a. alla restituzione in favore della Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a. della somma di € 21.302,79 oltre interessi legali dal 1 aprile 2008 sino al soddisfo. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione, il 3 aprile 2013


L'estensore



Il presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 21 AGO. 2013

Il Funzionario Giudiziario
Antonio CASANO


Il Funzionario Giudiziario
Antonio CASANO

